

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio II.

Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

OGGETTO: MR fornitura di parafarmaci.

Avv.to Michele Gallo - Studio Legale
Via Saverio Pipino 36
84045 Altavilla Silentina (SA)
avvmichelegallo@pec.ordineforense.salerno.it

Al Direttore generale ASL Salerno
Dott. Antonio Squillante
Via Nizza, 146 84124 Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it

Al Direttore del Distretto sanitario 64 EBOLI -
BUCCINO
Dr. Rocco Basile
ds64@pec.aslsalerno.it

Alla Dr.ssa Barbara Mongillo
Direzione generale Tutela Salute
Regione Campania
dg.04@pec.regione.campania.it

Con riferimento alla presunta violazione del decreto del Ministro della Sanità 18 maggio 2001, n. 279, segnalata da codesto Studio Legale, si confermano i contenuti della nota della ASL di Salerno, sia riguardo alle previsioni del decreto ministeriale n. 279/2001 in materia di diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i pazienti affetti da malattia rara, sia riguardo alle altre disposizioni nazionali in materia di fornitura di prodotti dietetici e altri preparati.

Infatti, l'ambito di applicazione del dm n. 279/2001 non si estende all'assistenza farmaceutica, che resta regolamentata dalle norme specifiche anche per le persone affette da malattia rara: farmaci in classe A, a totale carico del SSN, e farmaci in classe C, a totale carico del cittadino. E' di tutta evidenza, infatti, che l'onere posto a carico degli assistiti per l'acquisto dei farmaci classificati in classe C, così come l'onere per l'acquisto di parafarmaci, non può essere ricondotto ad una "quota di partecipazione alla spesa sanitaria" da cui l'assistito possa essere "esentato". A conferma di quanto sopra detto circa il fatto che il decreto n. 279/2001 non include l'assistenza farmaceutica, si ricorda che l'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 1998, che definisce la cornice in cui il decreto si colloca, afferma esplicitamente che "Sono, altresì, esclusi dall'esenzione i farmaci collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537" vale a dire i farmaci che, in base alla normativa allora vigente, erano assoggettati ad una quota di partecipazione alla spesa pari al 50% del prezzo.

Secondo le disposizioni nazionali vigenti, quindi, agli assistiti affetti da malattia rara non possono essere erogati a carico del SSN né i farmaci classificati dall'AIFA in classe C, né tanto meno i prodotti non classificati come farmaci, e la loro eventuale erogazione gratuita costituisce un Livello di assistenza

ulteriore che può essere garantito, con fondi propri, solo dalle Regioni che non si trovano in piano di rientro.

Nello specifico, dunque, la ASL di Salerno non può garantire gratuitamente all'assistito i prodotti parafarmaci prescritti nel piano terapeutico redatto dall'I.D.I.

Si ritiene doveroso segnalare, ancora, che la previsione del decreto commissariale n. 43/2010, riferita nella stessa nota di risposta della ASL di Salerno, che disporrebbe la fornitura gratuita dei farmaci di fascia C agli assistiti della Regione Campania affetti da una delle malattie rare incluse nell'elenco allegato al dm n. 279/2001, non può essere considerata legittima, neppure se applicata limitatamente ai farmaci prescritti dalle strutture di riferimento della rete nazionale delle malattie rare.

Si rammenta, a tale proposito, che la stessa Regione Campania, in sede di adempimenti dei livelli essenziali di assistenza ha ripetutamente dichiarato di non erogare livelli ulteriori ai propri assistiti.

Resta ferma la possibilità, segnalata dal Direttore responsabile del Distretto sanitario 64, che la famiglia presenti una specifica istanza alla Asl per l'emanazione di un provvedimento ad hoc che disponga l'erogazione dei prodotti in questione, a seguito di una valutazione clinica che ne attesti la "indispensabilità e insostituibilità".

Il Direttore dell'Ufficio II
* f.to Dott.ssa Silvia Arcà

* *"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993"*